

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO * - 1959

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 e revisionata nel 1989

PREAMBOLO

Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e ad instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;

Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione alcuna, specialmente di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d'origine nazionale e sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione;

Considerato che il bambino, ragazzo e adolescente, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;

Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata enunciata nella Dichiarazione del 1924 sui diritti del bambino, ragazzo e adolescente ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come anche negli statuti degli Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dell'infanzia;

Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al bambino, ragazzo e adolescente il meglio di se stessa,

L'Assemblea Generale
proclama la presente

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL BAMBINO, RAGAZZO E ADOLESCENTE

affinché esso abbia un'infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi:

Principio 1

Il bambino, ragazzo e adolescente deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione o discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che si riferisca al bambino, ragazzo e adolescente stesso o alla sua famiglia.

Principio 2

Il bambino, ragazzo e adolescente deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale, sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine, la considerazione determinante deve essere il superiore interesse del bambino, ragazzo e adolescente.

Principio 3

Il bambino, ragazzo e adolescente ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e a una nazionalità.

Principio 4

Il bambino, ragazzo e adolescente deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate a lui e alla madre le cure mediche e la protezione sociale adeguata, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il bambino, ragazzo e adolescente ha diritto a una alimentazione, a un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate.

* Aderendo all'invito di UNICEF Italia nel presente documento si è adottato per child la traduzione "bambino, ragazzo e adolescente".

Principio 5

Il bambino, ragazzo e adolescente che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione.

Principio 6

Il bambino, ragazzo e adolescente, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in una atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. È desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.

Principio 7

Il bambino, ragazzo e adolescente ha il diritto a un'educazione, che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di una educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del bambino, ragazzo e adolescente deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento;

tale responsabilità incombe in primo luogo sui suoi genitori.

Il bambino, ragazzo e adolescente deve avere tutte le possibilità di dedicarsi ai giuochi e ad attività ricreative che devono essere orientate ai fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.

Principio 8

In tutte le circostanze, il bambino, ragazzo e adolescente deve essere tra i primi a ricevere protezione e soccorso.

Principio 9

Il bambino, ragazzo e adolescente deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta.

Il bambino, ragazzo e adolescente non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta.

In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere una occupazione od un impiego che nuociano alla sua salute o che ostacolano il suo sviluppo fisico, mentale, o morale.

Principio 10

Il bambino, ragazzo e adolescente deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa o a ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.